



NON E' DOVUTO IL BOLLO NELLE COMUNICAZIONI DI SOSTITUZIONE DIRETTE ALLA ASL

Data 30 luglio 1999
Categoria professione

R. M. n. 392178 in data 20 aprile 1993 – Dir. TT. AA.

OGGETTO: Bollo – Agevolazioni ed esenzioni – Dichiarazione della nomina del sostituto da parte del medico di base – Trasmissione alla Usl competente sotto forma di comunicazione – Esenzione.

(D.P.R. n. 624/1972, Tar. All. A)

“La regione Lombardia, Servizio legale della Giunta Regionale, ha chiesto di conoscere il trattamento fiscale, relativo all'imposta di bollo, delle dichiarazioni contenenti la nomina del sostituto che i medici generici devono trasmettere alla Usl competente, quando si assentano dal servizio per un periodo superiore ai tre giorni.

Al riguardo si osserva che l'art.2 della Nuova Tariffa approvata con decreto 20 agosto 1992, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 prevede l'assoggettamento al tributo per le scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie.

Tuttavia il successivo art.24 della stessa Tariffa consente la redazione di dette scritture private senza pagamento del bollo se queste assumono la forma di corrispondenza.

Ciò premesso, si ritiene che le “comunicazioni” trasmesse alle UU.SS.LL. redatte sotto forma di corrispondenza e non concernenti richieste di emanazione di un provvedimento amministrativo, il rilascio di copie, estratti e simili, possono essere redatti in carta libera ai sensi del citato art.24 della Tariffa.

In caso contrario, ove non sia consentita la presentazione delle comunicazioni in forma epistolare le stesse, quali scritture provate, vengono attratte nel campo di applicazione dell'art.2 della stessa Tariffa”.

Da: "Barbara Bolognesi" <bbolognesi@ulss20.verona.it>
A: <paolo.barbieri@ulss20.verona.it>
Cc: <aazzini@ulss20.verona.it>; <rossana.mori@ulss20.verona.it>
Data invio: giovedì 28 giugno 2012 14.39
Oggetto: I: Comunicazioni di sostituzione del MMG - parere
Gent.le Sig. Barbieri,
dimenticavo che, affinché l'atto possa considerarsi avente forma epistolare deve essere sottoscritto dal solo mittente.
Toglierei pertanto il "visto" del responsabile del Distretto.
Barbara Bolognesi

Da: Barbara Bolognesi [mailto:bbolognesi@ulss20.verona.it]
Inviato: giovedì 28 giugno 2012 14.35
A: 'paolo.barbieri@ulss20.verona.it'
Cc: 'aazzini@ulss20.verona.it'; 'rossana.mori@ulss20.verona.it'
Oggetto: Comunicazioni di sostituzione del MMG - parere

Gent.le Sig. Barbieri,
con riferimento a quanto in oggetto, facendo seguito alla Sua e-mail del 17.05 u.s. ed all'incontro del 24.05 u.s., come già anticipato oralmente nel corso del ns. colloquio, in merito alle modalità di comunicazione delle sostituzioni dei MMG attualmente utilizzate da questa Azienda ULSS, sono riscontrabili essenzialmente due problematiche.
In primo luogo l'Azienda richiede la comunicazione venga effettuata in carta bollata.
Sul punto specifico il Ministero delle Finanze, su richiesta della Regione Lombardia, con risoluzione n. 392178 in data 20.04.1993, ha chiarito, in merito al trattamento fiscale, relativo all'imposta di bollo, delle dichiarazioni contenenti la nomina del sostituto che i medici generici devono trasmettere alla Usl competente, quando si assentano dal servizio per più di tre giorni, quanto segue: *"Al riguardo si osserva che l'art. 2 della Nuova Tariffa approvata con decreto 20 agosto 1992, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 prevede l'assoggettamento al tributo per le scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie. Tuttavia il successivo art. 24 della stessa Tariffa consente la redazione di dette scritture private senza pagamento del bollo se queste assumono la forma di corrispondenza. Ciò premesso si ritiene che le <<comunicazioni>> trasmesse alle UU.SS.LL. redatte sotto forma di corrispondenza e non concernenti richieste di emanazione di un provvedimento amministrativo, il rilascio di copie, estratti e simili, possono essere redatti in carta libera ai sensi del citato art. 24 della Tariffa. In caso contrario, ove non sia consentita la presentazione delle comunicazioni in forma epistolare le stesse, quali scritture private, vengono attratte nel campo di applicazione dell'art. 2 della stessa Tariffa"*.
Nel caso di specie, la comunicazione effettuata dal sostituto non contiene alcuna richiesta di emanazione di un provvedimento amministrativo né di rilascio di copie, estratti o simili; per la liquidazione del compenso da parte dell'Azienda per le sostituzioni dal 31° giorno, infatti, non mi risulta sia necessaria alcuna richiesta ma che sia prevista dal CCNL (non conoscendo però le modalità di liquidazione, lascio a Lei la valutazione definitiva sul punto, pur rimanendo a disposizione per qualsivoglia chiarimento).
La comunicazione in oggetto, poi, non contiene alcuna richiesta di certificazione dei servizi prestati dal sostituto, che sarà eventualmente richiesta in seguito dallo stesso (in tal caso in carta bollata).
Sistemando il modulo accentuando la forma epistolare della comunicazione, pertanto, ben potrebbe evitarsi di richiedere l'apposizione della marca da bollo (che attualmente comporta spese ingenti e non giustificate per i sostituti).
Per quanto attiene la richiesta di nullaosta dell'Ordine dei Medici, la stessa mi sembra parimenti inutile e ben può essere sostituita da una dichiarazione del sostituto di non trovarsi in situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente e di garantire quanto previsto dal comma 4 dell'art. 37.
L'iscrizione all'albo dei medici può infatti essere oggetto di autocertificazione.
A disposizione per ogni chiarimento, saluto cordialmente.
Barbara Bolognesi

Avv. Barbara Bolognesi
Servizio Legale Aziendale ULSS 20
Via Valverde, 42 - 37122 Verona
Tel. 045 8075525 - 045 8075531 Fax 045 8075679
bbolognesi@ulss20.verona.it
avvbarbarabolognesi@puntopec.it